

Protocollo per la valorizzazione di beni comuni, la promozione della coesione sociale e della cittadinanza attiva

tra

REGIONE TOSCANA,

Palazzo Strozzi Sacratì, piazza Duomo 10, 50137 Firenze
in persona del Presidente dott. Eugenio Giani

ANCI TOSCANA

viale Giovine Italia, 17- 50122 Firenze
rappresentata dal Direttore dr. Simone Gheri

LABSUS – LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ (APS)

via Dei Prati Fiscali, n. 215, 00141 Roma
rappresentata dal Presidente sig. Pasquale Bonasora

VISTI:

1. l'articolo 118 della Costituzione per il quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

2. i seguenti articoli dello Statuto della Regione Toscana:

a) art. 4 “1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:

m bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi;

b) art. 58: “La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche”

c) art. 59: “1. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale. 2. L'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e

delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità”;

3. la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto);

4. il “Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto)” emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 48/R;

5. la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022, approvata con DCR 113 del 22 dicembre 2021, Progetto regionale 22 Rigenerazione e riqualificazione urbana;

PREMESSO CHE:

1. I beni comuni vanno assumendo sempre più rilevante importanza, anche per valorizzare le iniziative dei cittadini associati a favore delle comunità dove vivono;

2. la loro gestione mediante affidamento, come dice l’art. 5 della l.r. 71/2020, a “Tutti coloro che vivono sul territorio regionale sono soggetti attivi, sia come singoli, sia attraverso formazioni sociali” compresi gli Enti del Terzo Settore , attua non solo i principi di sussidiarietà sociale ai sensi dell’art. 118 della Costituzione ma è nel contempo espressione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

3. la gestione e valorizzazione dei beni comuni è anche mezzo di formazione, occasione di ricerca scientifica, attività culturali ed editoriali ed è occasione di valorizzazione di beni materiali, immateriali e digitali, ed in generale di tutela e salvaguardia del patrimonio pubblico e privato inutilizzato;

4. con la sottoscrizione del presente protocollo le parti intendono dare impulso ad una pratica costante di innovazione civica attraverso la promozione dell'amministrazione e gestione condivisa di beni comuni, di forme di economia civile, di strumenti di partecipazione dei cittadini, di nuovi processi di rigenerazione socio urbana e rispetto dell’ambiente, tutte iniziative che costruiscono

quotidiane esperienze di rinnovamento degli strumenti di governo;

5. lo scopo è anche quello di svolgere alcune attività che facilitino lo sviluppo del civismo in ogni parte del territorio regionale, dandone anche prova con specifiche rilevazioni per rendere più veloci e fondati i processi decisionali delle amministrazioni pubbliche in proposito, da un lato, e la consapevolezza del ruolo svolto dai cittadini dall'altro lato;

per i motivi suesposti si approva quanto segue

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente protocollo ha ad oggetto forme di collaborazione e scambio di esperienze, in maniera cooperativa e senza fine di lucro, sull'amministrazione e gestione condivisa di beni comuni, lo sviluppo delle competenze che consolidano e ampliano, anche attraverso percorsi formativi e informativi, forme innovative di coinvolgimento della cittadinanza attiva come identificata dall'art. 5 della l.r. 71/2020 citato in premessa.

2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Ambiti e modalità di collaborazione)

1. Le parti collaborano mediante progettualità ed iniziative volte:

a) a condividere informazioni e scambio di buone prassi sull'amministrazione e gestione condivisa di beni comuni;

b) a costruire percorsi formativi rivolti sia ai dipendenti degli enti locali toscani che ai cittadini attivi sottoscrittori di patti di collaborazione di cui all'art. 8 della l.r. 71/2020;

c) alle attività di assistenza e consulenza sull'amministrazione e gestione condivisa di beni comuni, anche attraverso l'elaborazione di linee guida condivise per i beni e le situazioni di maggiore complessità;

d) alle azioni di animazione nei territori e di comunicazione per la diffusione della conoscenza delle esperienze in essere, anche per un eventuale report di monitoraggio complessivo sull'applicazione della legge;

e) alla creazione di un database digitale comune per l'implementazione delle banche dati di cui agli articoli 6 e 9 della l.r. 71/2020 e dell'art. 14 del regolamento;

f) all'organizzazione e gestione dell'incontro pubblico di cui all'art. 11 della l.r. 71/2020 come momento di confronto al fine di valutare gli effetti della legge ed acquisire proposte di modifica.

2. Le attività di cui al comma 1 sono formalizzate mediante accordi in cui sono definiti i reciproci impegni.

3. La Regione valuta la sottoscrizione degli accordi compatibilmente con i propri atti di programmazione e alle risorse disponibili.

Art. 3

(Tavolo di coordinamento)

1. Il Tavolo di coordinamento, presieduto dalla Regione Toscana, è composto fino ad un massimo di tre membri, indicati uno per ciascuno dai sottoscrittori. Possono essere invitati anche altri soggetti interessati, competenti sull'amministrazione e gestione condivisa dei beni comuni.

2. Il Tavolo ha compiti di approvazione coordinamento operativo dell'implementazione di progettualità e delle iniziative.

3. La partecipazione ai lavori del Tavolo non dà luogo ad oneri.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività prevista dal presente atto.

2. Le parti, qualora le attività oggetto del presente atto comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento potrà riguardare:

tipologia dei dati personali: tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona ;

categorie degli interessati: in via esemplificativa *cittadini appartenenti a formazioni sociali che sottoscrivono patti di collaborazione, professionisti , titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente degli enti locali.*

tipologia del formato dei dati: in via esemplificativa: *testo, immagini.*

3. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 1.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 5
(Durata e oneri)

1. Il presente accordo ha durata fino alla conclusione della legislatura corrente .
2. Dalla sottoscrizione del presente protocollo non derivano oneri per la Regione Toscana.

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO